

COMUNE DI LESA

Rep. n 341

PROVINCIA DI NOVARA

OGGETTO: Accordo di programma ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali tra la Regione Piemonte e il Comune di Lesa per la "riqualificazione del parco dei Glicini e completamento interventi esterni al nuovo asilo nido del Comune di Lesa"

L'anno duemilanove, addì ventisette del mese di novembre, in Lesa e nella Residenza Municipale, avanti a me CASTELLANO Dr. Giuseppina, Segretario Comunale autorizzato per legge a rogare gli atti nella forma pubblica, senza la assistenza dei testimoni cui le parti con il mio consenso hanno espressamente dichiarato di voler rinunciare, si sono personalmente costituiti:-----

- LA REGIONE PIEMONTE – rappresentata dall'assessore GIULIANA MANICA, (espressamente delegata dal Presidente giusta delega prot. 0019137/SB0100/1.45) domiciliata per la carica in Torino, Piazza Castello n. 165;-----

C. P. 00429 / 30036
- IL COMUNE DI LESA – rappresentato dal Sindaco ROBERTO GRIGNOLI domiciliato per la carica in Lesa, Via Portici n. 2;-----
compresenti della cui identità personale e piena capacità giuridica io Segretario rogante sono certo;-----

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma.

Art. 2

Oggetto dell'Accordo di Programma

Il presente Accordo di Programma è finalizzato alla realizzazione dell'iniziativa denominata "Riqualificazione del Parco dei Glicini e completamento interventi estermi al nuovo asilo nido del Comune di Lesa".

Art. 3

Soggetto attuatore

Il Comune di Lesa è il soggetto attuatore dell'Accordo di Programma nonché soggetto attuatore dell'intervento.

Art. 4

Obbligo a carico delle parti

Per la realizzazione del presente accordo, le parti si impegnano e si obbligano come segue:

a) *Il Comune di Lesa si impegna a:*

- realizzare gli interventi oggetto dell'accordo nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di opere pubbliche;*
- redigere il progetto definitivo dell'intervento "Lavori di sistemazione dell'area di parcheggio a servizio del Parco dei Glicini posto sul lungolago di Lesa";*
- redigere la Relazione descrittiva degli "interventi di completamento delle aree esterne al micronido BUBU mediante realizzazione di strutture ludiche";*

- contribuire al finanziamento dell'intervento "Lavori di sistemazione dell'area di parcheggio a servizio del Parco dei Glicini posto sul lungolago di Lesa" il cui costo complessivo è stimato in euro 231.000,00, come risulta dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 19.02.2008;

- contribuire al finanziamento dell'Intervento "Completamento delle aree esterne al micronido BUBU mediante realizzazione di strutture ludiche" il cui costo complessivo è stimato in euro 40.000,00, come risulta dalla determinazione del Responsabile del servizio Comunale Area Amministrativa n. 129 del 24.04.2009;

- aggiornare semestralmente le schede di monitoraggio intervento, allegate al presente atto;

- trasmettere, a conclusione degli interventi, agli uffici regionali competenti la rendicontazione finale dei lavori eseguiti;

b) La Regione Piemonte si impegna a finanziare la realizzazione degli interventi oggetto dell'Accordo di Programma con un contributo complessivo pari a euro 120.000,00 come risulta dalla seguente tabella:

INTERVENTO	COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO	RISORSE COMUNE	FINANZIAMENTO REGIONALE
Lavori di sistemazione area di parcheggio a servizio del Parco dei Glicini posto sul lungolago	231.000,00	131.000,00	100.000,00
Intervento di completamento aree esterne micromido BUBU mediante realizzazione strutture ludiche	40.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE	271.000,00	151.000,00	120.000,00

A tale impegno, la Regione farà fronte ricorrendo al capitolo n. 224385 UPBDB 18092 del Bilancio di Previsione 2009 (L.R. 36/2008), nell'annualità 2009.

La liquidazione del contributo avverrà secondo le seguenti modalità:

- 1) Lavori di sistemazione dell'area di parcheggio a servizio del Parco dei Glicini posto sul lungolago di Lesa*

- Euro 16.170,00, pari al 7% dell'importo complessivo dell'intervento, successivamente alla sottoscrizione del presente accordo;
- Euro 41.915,00, pari al 50% del rimanente importo finanziabile, ad avvenuta dimostrazione dell'inizio dei lavori;
- Euro 33.532,00, pari al 40% del rimanente importo finanziabile, al raggiungimento del 50% degli interventi realizzati da documentarsi con gli stati di avanzamento lavori;
- Euro 8.383,00, pari al 10% del rimanente importo finanziabile, ad avvenuta rendicontazione finale della spesa totale sostenuta, previa verifica della regolare esecuzione dei lavori effettuati.

2) Intervento di completamento delle aree esterne del micronido BUBU mediante la realizzazione di strutture ludiche

- Euro 20.000,00 alla presentazione delle fatture debitamente validate con provvedimenti comunali attestanti gli avvenuti pagamenti.

L'emissione dei mandati di liquidazione da parte della Regione Piemonte è comunque subordinata all'effettiva disponibilità di cassa del momento.

Art. 5

Tempi e attuazione dell'Accordo

Il presente accordo ha efficacia dalla sua sottoscrizione fino al completamento degli interventi in oggetto.

La mancata osservanza degli obblighi, di cui all'articolo precedente, comporta l'immediata risoluzione dell'Accordo stesso.

Art. 6

Modifiche ai progetti

Non sono consentite varianti e modifiche sostanziali al progetto ovvero che alterino le finalità o le caratteristiche funzionali dell'intervento.

Eventuali varianti in corso d'opera che comportino modifiche al quadro economico di cui all'art. 4 dovranno risultare conformi alle norme vigenti in materia ed essere preventivamente comunicate, debitamente motivate, al Collegio di Vigilanza; il Collegio si esprimerà sull'ammissibilità delle stesse in relazione a quanto stabilito dal presente articolo.

Eventuali incrementi al costo delle opere, che comportino il superamento del finanziamento assegnato, sono a totale carico del Comune di Lesa.

Art. 7

Modifiche dell'Accordo

L'Accordo potrà essere modificato e integrato, nei tempi di durata dell'accordo medesimo, su proposta di uno dei soggetti firmatari.

Le eventuali modifiche e integrazioni dovranno essere predisposte con il consenso unanime dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.

Art. 8

Collegio di vigilanza e poteri sostitutivi

E' istituito un Collegio di Vigilanza composto dai legali rappresentanti della Regione Piemonte e del Comune di Lesa o loro delegati, e presieduto dal Sindaco del Comune di Lesa o da suo delegato.

Il Collegio di Vigilanza vigila sulla corretta applicazione e sul buon andamento dell'esecuzione del'Accordo ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Collegio può disporre, ove lo ritenga necessario, l'acquisizione di documenti e di informazioni presso i soggetti stipulanti l'Accordo, al fine di verificare le condizioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legge in caso di inerzia o di ritardo da parte del soggetto attuatore o dei soggetti firmatari del presente Accordo.

Il Collegio di Vigilanza può disporre in ogni momento sopralluoghi ed accertamenti; tenta la composizione delle controversie sull'interpretazione e attuazione del presente Accordo.

Alle attività del Collegio collaborano i responsabili e i funzionari degli uffici competenti per materia degli Enti firmatari dell'accordo, coordinati dal Responsabile del Procedimento.

I componenti sono individuati con provvedimento del Sindaco del Comune di Lesa all'atto dell'adozione del presente Accordo.

Art.9

Variazioni urbanistiche

L'Accordo non comporta variazioni urbanistiche.

Art. 10

Effetti dell'Accordo

I soggetti che stipulano il presente Accordo hanno l'obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino ed ostacolino l'Accordo medesimo o che contrastino con esso.

I soggetti che stipulano il presente Accordo sono tenuti ad adottare gli atti applicativi ed attuativi dell'Accordo stesso.

Art. 11

Revoca e sanzioni

Qualora non vengano rispettati gli impegni previsti dal presente Accordo di Programma, la Regione Piemonte procede alla revoca dei contributi concessi.

Art. 12

Controversie

Eventuali controversie tra le parti in ordine all'interpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente accordo di programma non sospenderanno l'esecuzione dell'accorso stesso e saranno preliminarmente esaminate dal Collegio di Vigilanza di cui all'art. 7 del presente accordo.

Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, la controversia sarà posta alla cognizione di un Collegio arbitrale nominato di comune accordo tra le parti o in difetto dal Presidente del Tribunale di Torino su istanza della parte più diligente. L'arbitrato è disciplinato dagli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura Civile.

Art. 13

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Accordo, si rinvia alla vigente disciplina generale di cui all'art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000.

Art. 14

Pubblicazione

Il Comune di Lesa trasmette alla Regione Piemonte il presente Accordo di Programma redatto in originale, entro il termine di 20 giorni dalla sottoscrizione, e provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.

Art. 15

Spese di perfezionamento